Napolí 19.12.2016 P.D.C.: CF (CP) CASTELLANO 081/2445475



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Napoli Sezione Tecnica

Indirizzo Telegrafico:COMPAMARE NAPOLI Prot. n° 11.02.05/ /TE

A: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

Federagenti -Viale Asia, 3 00144 - Roma

Fedarlinea – Piazza G.G. Belli, 2 00153 - Roma

Confitarma - Piazza SS. Apostoli, 66 00187- Roma

Assorimorchiatori - Via Bissolati, 54 00187 - Roma

Federimorchiatori – Via del Pozzetto, 122 00187 - Roma

e p.c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo – Divisione II Viale dell'Arte 16 - Roma

Capitaneria di Porto di Castellamare di Stabia

Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata

Argomento: Servizio di rimorchio nei porti di Napoli, Castellammare di Stabia e Torre . . . Annunziata – Ordinanza tariffe 2017-2018.

Seguito: note n°52440 del 30.09.2016 e n°62203 del 17.11.2016

Nel fare seguito alle note innanzi citate, si trasmette, in allegato, copia dell'ordinanza n° $\Lambda \Omega$ /2016 datata $\Lambda \Omega$ /12/2016 con la quale sono state approvate le tariffe relative al servizio di rimorchio nei porti di Napoli, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata per il biennio 2017-2018.

La medesima ordinanza è consultabile, altresì, sul sito istituzionale dello scrivente Comando.

Il Capo Sezione Tecnica CF (CP) Segue Castellano



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Napoli

Ordinanza n. <u>//12</u>/2016

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Napoli:

VISTO il dispaccio n. DEM3/1589 in data 17.06.2003 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 1 bis, della Legge 28.01.1994, n. 84, i criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale, da

determinarsi con cadenza biennale:

- VISTO il dispaccio n. DEM3/1421 in data 07.05.2004 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le direttive per l'individuazione del broker di cui al precitato dispaccio n. DEM3/1589;
- VISTO il dispaccio n. MINFTRA/DINFR/7069 in data 14.06.2006 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato ulteriori direttive a modifica/integrazione delle disposizioni già impartite con il precitato dispaccio n. DEM3/1589;
- VISTI i dispacci n. M_TRA/DINFR/4884 e M_TRA/PORTI/11528 rispettivamente in data 10.07.2008 e 21.10.2008 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato ulteriori direttive a modifica/integrazione delle disposizioni già impartite con il precitato dispaccio n. DEM3/1589;
- VISTO il dispaccio n. M_TRA/PORTI/3614 in data 18.03.2010 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato ulteriori direttive a modifica/integrazione delle disposizioni già impartite con il precitato dispaccio n. DEM3/1589 in data 17.06.2003 e n. MINFTRA/DINFR/7069 in data 14.06.2006;
- VISTO il dispaccio n. M_TRA/PORTI/6872 in data 28.12.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente l'Art.14, comma 1- bis, della legge n.84/1994 Criteri e meccanismi di formazione delle tariffe di rimorchio portuale: introduzione coefficienti correttivi;
- VISTO il dispaccio n. M_INF/VPTM/18.05.04/12801 in data 05.05.2016 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato i numeri indice, per l'anno 2016, da utilizzare, in attuazione di quanto disposto con il citato dispaccio n. DEM3/1589, per le revisioni delle tariffe del servizio di rimorchio;
- VISTA l'istanza in data 26.09.2016, assunta in data 28.09.2016 al protocollo n. 51873 di questa Capitaneria di Porto, con la quale la "Rimorchiatori Napoletani S.r.l" con sede in Napoli alla Via Depretis 114, in qualità di concessionaria del servizio di rimorchio nel Porto di Napoli, ha richiesto, nei termini di cui alle vigenti disposizioni emanate dal superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un incremento delle vigenti tariffe di rimorchio

nella misura del 9.02 %, fermo restando che il coefficiente correttivo per la verifica tariffaria è pari a 0,978.

VISTO il foglio n. 11.02.05/52440/TE in data 30.09.2016 con il quale questa Capitaneria di Porto ha avviato la prescritta istruttoria sull'istanza di cui è sopra cenno, invitando l'Autorità Portuale di Napoli e le Associazioni di categoria a fornire il proprio parere al riguardo;

VISTO il foglio n. 62203 in data 17.11.2016 con il quale questa Capitaneria di Porto ha convocato per il giorno 06.12.2016 una riunione per la discussione delle problematiche relative all'adeguamento tariffario e l'eventuale riorganizzazione del servizio di rimorchio;

VISTI gli esiti della riunione tenutasi in data 06/12/2016 presso questa Capitaneria di Porto allorché i convenuti hanno espresso parere favorevole, nell'interesse dello sviluppo dei traffici marittimi del porto di Napoli, in merito all'aumento tariffario nella misura del 6% (6 per cento) a decorrere dal prossimo 01.01.2017, in considerazione dell'impegno assunto dalla Società concessionaria, con le modalità e i tempi previsti in occasione della riunione, ad accettare modifiche del regolamento di servizio e dell'atto di concessione finalizzate ad un contenimento dei costi operativi dello stesso mediante la sostituzione di uno o più rimorchiatori della flotta con altri di potenza e costo inferiori, comunque adeguati alle attuali esigenze del traffico marittimo del Porto di Napoli, assicurando così il riequilibrio gestionale;

VISTA la propria precedente ordinanza tariffaria n°124/14 in data 31.12.2014;

VISTO l'articolo 20 del "Regolamento unico per il servizio di rimorchio nei porti di Napoli, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata", approvato con Decreto in data 16.05.2011 del Direttore Generale della Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTI gli art. 101 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

- Art. 1) Con decorrenza dalle ore 00. 01 del 01 gennaio 2017 è approvato e reso esecutivo l'unito regolamento tariffario per il servizio di rimorchio nei porti di Napoli, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata.
- Art. 2) A partire dalla suddetta data l'ordinanza n°124/14 è abrogata.
- Art. 3) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza la cui violazione sarà sanzionata, fatto salvo il caso di differenti illeciti amministrativi o reati, ai sensi dell'art.1173 del Codice della Navigazione.

Napoli, lì 13.12.2016.

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO CONTRAMMRAGLIO (CP) Arturo FARAONE

ordinanza tariffe rimorchio 2017-2018

REGOLAMENTO TARIFFARIO PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO NEI PORTI DI NAPOLI, CASTELLAMMARE DI STABIA E TORRE ANNUNZIATA

Art. 1) - Prestazioni dei rimorchiatori - Compensi e durata.

La prestazione resa da ciascun rimorchiatore nel porto di Napoli è compensata con la "tariffa base" e le "maggiorazioni" e le "riduzioni" indicate negli articoli seguenti.

I tempi di durata delle prestazioni sono contati dal momento in cui il rimorchiatore si presenta sottobordo a seguito di richiesta del Comandante della nave a quello in cui esso viene lasciato libero dallo stesso Comandante.

Per le manovre eseguite con rimorchiatori di tipo azimutale è obbligatorio l'utilizzo del cavo fornito dal rimorchiatore.

Art. 2) - Tariffa base per il rimorchio

La tariffa base per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Napoli, per ogni rimorchiatore, è così stabilita:

TABELLA "A"

Stazza lorda della nave in GT			•	Tariffe in Euro per la prima ora o frazione di ora
fino a	800			254,63
da	801	а	1.200	311,04
da	1.201	a	2.000	423,82
da	2.001	a	3.000	644,46
da	3.001	a	5.000	820,30
da	5.001	a	6.000	939,72
da	6.001	а	7.000	1034,31
da	7.001	а	8.000	1118,06
da	8.001	а	9.000	1208,46
da	9.001	а	10.000	1322,93
da	10.001	а	11.000	1466,41
da	11.001	а	12.000	1582,54
da	12.001	а	13.000	1667,14
da	13.001	а	14.000	1752,58
da	14.001	а	15.000	1867,87
da	15.001	а	20.000	1954,14
da	20.001	а	25.000	2012,19
da	25.001	а	30.000	2105,91
da	30.001	а	35.000	2223,70
da	35.001	а	40.000	2290,03
da	40.001	а	45.000	2353,08
da	45.001	а	50.000	2421,92

Oltre le 50.000, per ogni 1.000 GT o frazione di esse in più, la tariffa aumenta progressivamente di Euro **12,84** sulla base di Euro **2421,92**

TABELLA "B"

1) Attesa sottobordo:

fino ad 1 ora o frazione di essaoltre la prima ora, per ogni ora o frazione di ora	Euro	257,94	
superiore a 15 minuti	Euro	257,94	
2) Pompaggio di acqua per ogni ora o frazione di ora	Euro	511,76	
Giri di bussola, calibrazione radiogoniometro:			
a) per la prima ora o frazione di ora		La stessa tariffa di cui alla Tabella A,	
b) per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima		aumentata del 25% Riduzione del 40% sulle tariffe della Tabella A	
4) Fornitura energia elettrica per ora o frazione e per ciascun rimorchiatore	Euro	511,76	
5) Attesa sottobordo per ritardato arrivo:			
per ciascuna ora o frazione e per ciascun rimorchiatore	Euro	306,88	
Rimorchio di pontoni, chiatte, mezzi similari di modeste dimensioni: per ciascuna ora o frazione e per ciascun rimorchiatore	Euro	614,59	
7) per i servizi ordinari resi alle navi nei casi in cui l'impiego del rimorchiatore sia espressamente ordinato dal Comando di Porto:			
per ciascuna ora o frazione di ora, oltre le maggiorazioni previste per le eventuali prestazioni notturne, festive e sabato	Euro	409,71	
8) per i servizi di semplice assistenza resi in rada durante le operazioni di allibo di prodotti petroliferi:			
per ciascuna ora o frazione di ora, oltre le maggiorazioni previste per le eventuali prestazioni notturne, festive e sabato	Euro	616,25	

TABELLA "C" RIDUZIONI

Specie delle prestazioni

Percentuali di riduzione sulla tariffa

1) Rimorchio o movimento di navi che si protragga oltre la prima ora:

per ogni ora o frazione di ora superiore ai 15 minuti.....

60% sulla corrispondente voce di tariffa della Tabella A.

2) Rinuncia all'impiego del rimorchiatore chiamato e recatosi sottobordo.....

30% sulla voce di tariffa corrispondente al servizio richiesto.

3) Prestazioni a navi militari nazionali......

20% sulle voci di tariffa delle Tabelle A, B e C n. 1 e 2

TABELLA "D" MAGGIORAZIONI

Specie delle prestazioni

Percentuali di maggiorazione sulla tariffa.

1) Rimorchio o movimento di navi con macchine motrici ferme.....

40% sulla corrispondente voce di tariffa della Tabella A

2) Operazioni in orario diurno festivo o notturno feriale.....

60 % sulla corrispondente voce di tariffa

3) Operazioni in orario notturno festivo..

100% sulla corrispondente voce di tariffa

4) Sabato non festivo (08.00 – 17.00)

40% sulla corrispondente voce tariffa

Art. 3 – Per le navi non dotate del certificato di stazza lorda (GT), la tariffa per il servizio di rimorchio sarà commisurata al valore di stazza lorda ottenuto utilizzando la seguente formula all'uopo elaborata dal Registro Italiano Navale:

GT = K1V (DOVE V = 2,832 E K1 = 0,2+0,02 log10V).

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n. 653/94, che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non sono munite di certificato di stazza internazionale :

 $GT = VE \times a$

dove:

 $VE = L \times B \times H$

L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri, o attestata dai documenti di bordo;

H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti di bordo;

a = F(VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella :

	VE	а
fino a	400	0,58
	1000	0,43
	5000	0,35
	10000	0,34
	25000	0,33
	50000	0,32
	100000	0,31
	150000	0,30
	200000	0,29
	250000 e oltre	0,28

Per le navi traghetto, il valore della stazza GT (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto moltiplicandolo con i seguenti coefficienti:

Traghetti passeggeri (passenge	r Ro-Ro Carg	o Ferries)	0,69
Traghetti merci (Ro-Ro Cargo)			0.85

- **Art. 4)** Alle operazioni effettuate a cavallo di due orari che comportano differenti retribuzioni si applica la tariffa vigente al momento d'inizio della prestazione.
- Art. 5) Le fatture remunerative dei servizi prestati dai rimorchiatori devono essere saldate alla Società concessionaria entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione se riguardanti navi estere ed entro 45 (quarantacinque) giorni, sempre dalla data di emissione, se riguardanti navi nazionali.
 Dopo tali termini la società concessionaria applica, sull'importo delle fatture, un'indennità di mora commisurata, in ragione di un anno, al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data di emissione della fattura, aumentato di due punti.
- Art. 6) Per le prestazioni di rimorchio rese nei porti di Castellammare di Stabia e di Torre Annunziata, è fissata la tariffa di euro 2.068,00 (duemilasessantotto/00) quale compenso forfettario a titolo di rimborso spese per il trasferimento del rimorchiatore.
- Art. 7) Fermi restando i servizi resi all'Autorità Marittima per l'ordine e la sicurezza portuale, restano salvi ed impregiudicati i diritti di cui agli artt. 70, 106, 107, 491 e seguenti del Codice della Navigazione, derivanti alla Società concessionaria del servizio di rimorchio nei confronti di terzi.

Napoli, lì 13/12/2016

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO CONTRAMMIRAGLIO (CP) Arturo FARAONE